



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO

PER LA

CELEBRAZIONE DEI

MATRIMONI ED

UNIONI CIVILI

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23.02.2024



INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento;
- Articolo 2 - Funzioni;
- Articolo 3 - Luogo della celebrazione;
- Articolo 4 - Richiesta della celebrazione;
- Articolo 5 - Giornate ed orari di celebrazione;
- Articolo 6 - Organizzazione del Servizio;
- Articolo 7 - Allestimento della sala/luogo di celebrazione;
- Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo;
- Articolo 9 - Matrimonio con l'ausilio di un interprete;
- Articolo 10 - Matrimonio su delega;
- Articolo 11 - Formalità preliminari alla celebrazione;
- Articolo 12 - Costo del servizio;
- Articolo 13 - Disposizioni finali;
- Articolo 14 – Entrata in vigore, efficacia e pubblicità;



Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili nel comune di Golfo Aranci, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile, e della legge n° 20/05/2016, n° 76 ;

La celebrazione del Matrimonio e dell'Unione Civile è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla legge n° 20/05/2016 n° 76.

Art. 2

FUNZIONI

Per la celebrazione dei Matrimoni ed Unioni Civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale. Possono celebrare i matrimoni ed unioni civili anche Assessori, Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Art. 3

LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

Il Matrimonio e l'Unione Civile sono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 6 del DPR 396/2000, su domanda degli interessati. La celebrazione potrà essere effettuata nel Salone Consiliare ubicato presso la Casa Comunale in Via Libertà, 74 e, in alternativa, nei luoghi sotto indicati e destinati a tale finalità. La celebrazione in luoghi diversi dalla Casa Comunale, è ammessa purché venga soddisfatto il requisito della esclusività e continuità della destinazione, anche se frazionata nel tempo e nello spazio. Le seguenti aree esterne alla Casa Comunale destinate alla celebrazione (vedasi l' All.1, parte integrante e sostanziale del presente Atto) ed insistono su aree di proprietà comunale, fatta eccezione per Via Dei Marinai, Lungomare, Area verde ed Area antistante la Sirenetta, il cui utilizzo è stato affidato in concessione demaniale al Comune di Golfo Aranci sino al 31/12/2033 (Determinazione n. 1305 della R.A.S, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Servizio demanio, patrimonio ed autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio):



- 1 - Via dei Marinai, Area Lungomare fronte “Sirenetta”;
- 2 - Via dei Marinai, Area verde attrezzata Lungomare;
- 3 - Via Diaz, Area verde attrezzata, “Parco Angela Madeddu”;
- 4 - Via Cala Moresca, Area Comunale prospiciente nicchia Madonnina;

Art. 4

RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando l'apposito modulo reperibile presso il sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, <https://www.comune.golfoaranci.ss.it> e dovrà essere sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata all'Ufficiale dello Stato Civile. La richiesta dovrà altresì contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale e l'indirizzo ove verrà stabilita la residenza coniugale.

La celebrazione dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di Matrimonio e/o dalla richiesta di costituzione di unione civile, o dal verbale di richiesta celebrazione nel caso di cittadini stranieri, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03-11- 2000 e ss. mm.ii.

Qualora le pubblicazioni e/o le predette richieste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile decade automaticamente.

Art. 5

GIORNATE ED ORARI DI CELEBRAZIONE

Il Matrimonio o l'Unione Civile, in base alla scelta degli interessati, è celebrato in via ordinaria, secondo il seguente calendario ufficiale: nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – il sabato dalle ore 10.00 alle ore 17:00 ed è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o del suo delegato alla celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, del luogo di celebrazione richiesto.

- 1 e 6 gennaio;
- Tutte le domeniche e la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo);
- 19 marzo (festa patronale di San Giuseppe);
- 25 aprile;
- 1 maggio;



-2 giugno;

-15 agosto;

- 1 novembre;

-8, 25, 26 e 31 dicembre;

Nelle giornate di consultazione elettorale;

Art. 6

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile. La visita di luoghi destinati alla celebrazione potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, da stabilirsi con l'Ufficio Stato Civile, al fine di scongiurare eventuali coincidenze con altre attività già pianificate e facenti parte del programma amministrativo. La richiesta relativa alle celebrazioni nei luoghi indicati nell'art. 3 deve essere inoltrata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data fissata, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Golfo Aranci.

Art.7

ALLESTIMENTO DELLA SALA/LUOGO DI CELEBRAZIONE

I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire il Salone Consiliare o il luogo di celebrazione. Qualora si provveda all'allestimento delle sale e dei luoghi di celebrazione ed altri allestimenti, questi al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. La sala e gli altri luoghi di celebrazione individuati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Il Comune di Golfo Aranci si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti. Il Comune è inoltre sollevato da ogni responsabilità relativa a situazioni meteorologiche che non rendano fruibili le aree esterne di celebrazione nelle date ed orari fissati. In queste circostanze sarà comunque garantito, in orario da concordare, l'utilizzo del salone consiliare e non sarà dovuto alcun rimborso, considerato che trattasi di situazioni non prevedibili.

Art. 8

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

È fatto divieto al lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno del salone Consiliare e degli altri luoghi deputati alla celebrazione. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo



identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive. E' vietato l'utilizzo di ogni elemento in plastica usa e getta per eventuali consumazioni food e beverage, saranno ammessi esclusivamente allestimenti plastic free". Nel caso si verifichino danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto indicato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento (soggetto richiedente).

Art. 9

MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua Italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'ufficiale di stato civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi o di coloro che intendono costituire l'unione civile, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

Art. 10

MATRIMONIO SU DELEGA

Nel caso il Matrimonio o l'Unione avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento. Per il Matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi, o coloro che intendono costituire un Unione Civile dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione: delega del comune richiedente; fotocopia dei documenti di identità dei nubendi; fotocopia dei documenti di identità dei testimoni; conferma del regime patrimoniale.

Art. 11

FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (uno per lo sposo, uno per la sposa), e, in via eventuale, anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità. Almeno otto (otto) giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni. In caso di variazione dei testimoni e/o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, i nubendi



devono darne comunicazione tassativamente entro 3 (TRE) giorni precedenti il Matrimonio e/o l'Unione Civile.

Art. 12

COSTO DEL SERVIZIO

Per la celebrazione del Matrimonio e dell'Unione Civile è dovuto il pagamento di un contributo. Il predetto contributo viene determinato ed aggiornato dalla Giunta Comunale a mezzo di apposita Delibera, tenendo conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione. L'importo sarà diversificato a seconda della nascita e o residenza o meno nel Comune di Golfo Aranci di almeno uno dei soggetti richiedenti la celebrazione. Il pagamento potrà essere effettuato accedendo al sito istituzionale del comune di Golfo Aranci, tramite la piattaforma PagoPA, come di seguito indicato: www.comune.golfoaranci.ss.it Servizi on line - PagoPA . Pagamenti per celebrazione Matrimoni Civili. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è: “celebrazione Matrimonio Civile e/o Unione Civile nel comune di Golfo Aranci”, con indicazione del luogo prescelto. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

Art.13

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Artt. 106 – 114 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante “il regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare dello stato civile;
- L. 20 maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione delle unioni civili”;
- Norme, regolamentari e interpretative, di attuazione della legge n. 76/2016
- Circolari del Ministero dell'interno, Direzione centrale dei Servizi Demografici:
7 giugno 2007, n. 29, recante “Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
28 febbraio 2014, n. 10, recante “Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale;



- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Statuto Comunale;

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE, EFFICACIA E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo. Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nello stesso.